

23-25 MAGGIO 2017 | ROMA CONVENTION CENTER LA NUVOLO



**Codice degli Appalti. Correttivo: come orientarsi?**

**Avv. Paola Conio**

**#forumPA17**



00198 ROMA – VIA APPENNINI, 46

TEL.+39.06.8554284 - FAX .39.06.84241616

E – MAIL : [info@leoneassociati.com](mailto:info@leoneassociati.com) [www.leoneassociati.com](http://www.leoneassociati.com)

Il correttivo al Codice dei Contratti pubblici si inserisce in  
un quadro normativo ancora in divenire.

Degli oltre 50 provvedimenti attuativi inizialmente previsti  
dal D.Lgs. 50/2016 solo una modesta parte è stata  
effettivamente adottata.

Il decreto Correttivo aggiunge ulteriori provvedimenti

## Ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal correttivo

Articolo	Nuovo provvedimento attuativo
23, comma 3bis	DM con contenuti della progettazione semplificata per le manutenzioni ordinarie sotto i 2 milioni e mezzo di euro
29, comma 4bis	Protocollo generale per definire le regole di interoperabilità ed interscambio dati e banche dati
Art. 111, comma 1 bis	Decreto MIT su criteri di determinazione costi accertamenti e prove di laboratorio
Art. 197, comma 3	Decreto MIT al posto delle Linee Guida ANAC per qualificazione stazioni appaltanti
Art. 213, comma 3 lett. hbis	Linee guida ANAC con supporto ISTAT per costi standard e prezzi di riferimento

Le modifiche apportate dal correttivo sono numerose e incidono, tra l'altro, alcuni dei "pilastri" della riforma, come il rating di impresa, la qualificazione delle stazioni appaltanti, il criterio di aggiudicazione.

Nel prosieguo sono riportate alcune delle modifiche.

N.b. Non sono riportate integralmente le modifiche. Quando è citata letteralmente la norma, in grassetto sono evidenziate le correzioni apportate dal D.Lgs. 56/2017. In corsivo, invece, sono riportate sinteticamente ulteriori modifiche delle quali non è citato letteralmente il testo.

## Alcune delle principali modifiche introdotte

<b>Articolo modificato</b>	<b>Disposizione risultante dalla modifica</b>
Art. 23, comma 16	<p>Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. <b>Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.</b> Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. <b>Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.</b></p>

Torna il tema della definizione dei costi della manodopera, che devono essere individuati dai documenti progettuali.

La previsione è rilevante anche in connessione con la determinazione del criterio di aggiudicazione

Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
Art. 32, comma 2	<p><b>2.</b> Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. <b>Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) [affidamento diretto al di sotto dei 40.000 euro], la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.</b></p>

Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
Art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a) e b)	<p>1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, <b>nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti</b> e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. <b>Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50</b> <i>[l'articolo si riferisce alle clausole sociali nei bandi di gara]</i>.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, <del>adeguatamente motivate</del> <b>anche senza previa consultazione di due o più operatori economici</b> o per i lavori in amministrazione diretta;</p> <p>b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, <b>di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture</b> di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;</p>



Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
Art. 36, comma 2, lett. c) e d)	<p>c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 000 di euro, mediante <del>la</del> procedura negoziata <del>di cui all'articolo 63</del> con consultazione di almeno <b>quindici</b> <del>dieci</del> operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;</p> <p>d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie <b>fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)</b> <i>[si tratta della disposizione che prevede la possibilità di aggiudicare al minor prezzo i lavori, sempre che si sia proceduto con procedura ordinaria]</i></p>

Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
Art. 36, comma 5, 6 e 6bis	<p><b>5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.</b></p> <p><del>6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.</del></p> <p><b>6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.</b></p>

Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
<p>Art. 36, comma 5, 6 e 6bis</p>	<p><b>5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.</b></p> <p><del>6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.</del></p> <p><b>6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.</b></p>

Gli appalti sotto soglia vengono profondamente incisi dal correttivo: da un lato gli affidamenti di importo inferiore ai 40 mila euro si semplificano ulteriormente, dall'altro quelli di importi superiori divengono maggiormente competitivi.

Vi sono alcune imprecisioni terminologiche che rischiano di rendere difficile la corretta interpretazione delle disposizioni

Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
Art. 80	<p><i>Vengono inserite tra le cause di esclusione dalle gare:</i></p> <p><b>b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile</b></p> <p><b>f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;</b></p> <p><b>f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;</b></p> <p><i>Vengono inclusi tra i soggetti in riferimento ai quali svolgere le verifiche anche «institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri»</i></p> <p><i>Viene precisato che se «la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna»</i></p>

Vengono ampliate le fattispecie motivo di esclusione e vengono richiamati espressamente nella norma primaria i procuratori generali e gli institori

<b>Articolo modificato</b>	<b>Disposizione risultante dalla modifica</b>
Art. 83, comma 10	<p><b>E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.</b> Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono <del>la capacità strutturale e di l'affidabilità dell'impresa.</del> L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore <del>del presente codice della presente disposizione.</del> <b>Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.</b></p>

Il rating di impresa viene radicalmente ripensato passando da sistema obbligatorio di qualificazione a sistema volontario e premiante in sede di valutazione dell'offerta e di rilascio della cauzione.

Nella determinazione del rating entra anche il ricorso al soccorso istruttorio che, di contro, altra disposizione dello stesso art. 83 rende gratuito



Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
Art. 95	<p><i>Al di sotto dei 40.000 euro, anche per gli appalti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ad alto impatto di manodopera, non è più obbligatorio il ricorso al rapporto qualità/prezzo e si può procedere con l'affidamento diretto.</i></p> <p>Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a) <b>fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;</b></p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>c) per i servizi e le forniture <b>di importo fino a 40.000 euro, nonché</b> per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo</p>

<b>Articolo modificato</b>	<b>Disposizione risultante dalla modifica</b>
Art. 95	<p><b>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).</b></p> <p><b>10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.</b></p> <p><i>Tra gli elementi premianti sono inseriti il rating di impresa e le offerte che includono beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.</i></p> <p><i>Per effetto della riscrittura dell'art. 34 in materia di CAM, gli stessi sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, a prescindere dall'importo dell'affidamento.</i></p> <p><i>Nono possono essere utilizzate come elemento premiante le opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara.</i></p>

Viene stabilito un tetto massimo al punteggio da attribuire all'elemento prezzo, il rating d'impresa entra nella valutazione dell'offerta, non possono invece essere attribuiti punti per opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo in gara.

L'articolo così come riformulato non chiarisce le criticità già emerse relativamente ai rapporti tra comma 3 e comma 4 della norma e utilizza alcuni termini in modo improprio rendendone più complessa l'interpretazione

Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
Art. 97	<p><i>Modificati i metodi di individuazione della soglia di potenziale anomalia e previsto il calcolo solo se le offerte ammesse siano più di 5:</i></p> <p>a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del <del>dieci</del> <b>venti</b> per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.</p> <p>b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del <del>dieci</del> <b>venti</b> per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra</p> <p>c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del <del>20</del> <b>quindici</b> per cento</p> <p><b>d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del dieci per cento</b></p> <p>e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice <del>all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4</del> <b>0</b>, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.</p> <p><i>La stazione appaltante può scegliere se procedere con l'esclusione automatica sotto soglia, in tal caso applicando il metodo "antiturbativa".</i></p>

Vengono corretti i metodi di determinazione della soglia dell'offerta anomala in caso di utilizzo del minor prezzo, precisando che gli stessi possono essere applicati solo in caso di offerte ammesse superiori a 5.

L'utilizzo dell'esclusione automatica con metodo antiturbativa per gli affidamenti, ove sia possibile l'utilizzo del minor prezzo, è rimessa alla facoltà della stazione appaltante e non è obbligatoria

<b>Articolo modificato</b>	<b>Disposizione risultante dalla modifica</b>
Art. 105, comma 1, 2, 3 e 4	<p><i>Modificate le condizioni di ammissibilità del subappalto. Eliminata la discrezionalità della stazione appaltante nel vietarlo, ampliate le ipotesi di subaffidamenti che non costituiscono subappalti, corretta la disposizione del comma 2 su cosa rientra nella nozione di subappalto (Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare).</i></p> <p><i>Non si configurano come subappalto neppure:</i></p> <p><b>c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.</b></p> <p><i>Il subappalto può essere autorizzato purché:</i></p> <p><b>a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</b></p> <p><b>b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;</b></p> <p><b>c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;</b></p> <p><b>d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</b></p>

Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
Art. 105, comma 6	<p><b>6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80.</b></p>

Viene eliminata la discrezionalità delle Stazioni appaltanti di consentire o vietare il subappalto, resta però fermo il limite del 30%.

Viene corretta la definizione di ciò che costituisce subappalto, riportandolo alla versione previgente.

Viene esclusa dalla nozione di subappalto la cooperazione continuativa tra imprese, che prescinde dalla singola gara.

Resta l'obbligatorietà della terna. Il subappalto è vietato in favore di chi abbia concorso nella procedura.



Articolo modificato	Disposizione risultante dalla modifica
Art. 105, comma 6	<p><b>6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80.</b></p>

<b>Articolo modificato</b>	<b>Disposizione risultante dalla modifica</b>
Art. 165	<i>Viene elevato il tetto di possibile contribuzione pubblica nelle concessioni dal 30% al 49%</i>
Art. 183	<i>Viene precisato che lo strumento della finanza di progetto può essere applicato a qualsiasi tipo di contratto di partenariato pubblico-privato, quindi anche alla concessione di servizi</i>